

Proc. Nr 7██/20██ RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 21 █████ 2016 con il n. 7██/20██ del ruolo Generale, avente per oggetto: accertamento credito e ripetizione somme, vertente tra

**M██████████ S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv, Nicola STIAFFINI del foro di Livorno, con studio in via dell'Indipendenza, n 20, elettivamente domiciliata in Prato, presso lo studio dell'avv. ██████████, giusta mandato in calce all'atto di citazione

Fax: ██████████

Pec: ██████████

Attrice

contro

**BANCA ██████████ S.p.A. – GRUPPO ██████████** - con sede in Roma ██████████, codice fiscale ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Firenze ██████████, in virtù di procura generale alle liti, per atto notaio ██████████

Fax. ██████████

Pec: ██████████

Convenuta

All'udienza del 14 ottobre 2021 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per **M██████████ S.P.A.**: "...Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, **IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità degli addebiti contabilizzati dalla convenuta a carico dell'attrice a titolo di interessi passivi al tasso ultralegale, di commissione massimo scoperto, di Commissione per Servizio di Affidamento (o locuzione equivalente) ed a titolo di spese e di capitalizzazione infrannuale delle competenze bancarie passive, il tutto per le ragioni dedotte in narrativa (mancanza dei contratti: nullità dei relativi oneri economici applicati su c/c 015███ e c/anticipi 288███; nullità dei contratti di finanziamento all'import e commerciali ex art 117 tub) ed oltre il riconoscimento del tasso legale sui saldi a credito dell'attrice, e quindi e per l'effetto **QUANTIFICARE** l'esatto importo del saldo attuale del c/c 015███, depurandolo da ogni illegittimo interesse, spesa, commissione,



capitalizzazione infrannuale delle competenze passive (ivi comprendendo tutti gli addebiti ivi posti per le competenze, interessi, spese ed oneri contabilizzati in relazione al c/ anticipi sbf 288 [redacted] e per gli anticipi all'importazione e gli anticipi commerciali, come indicati in premessa paragrafo n.1 lett c-d), e riconoscendo all'attrice l'interesse legale sulle somme a suo credito e così CONDANNARE la convenuta alla rettifica del conto e conseguente pagamento in favore dell'attrice della somma di € 422.441,59 (di cui all'ipotesi 1 della CTU del 5/6/19, ovvero quella maggior o minor somma ritenuta provata e/o di Giustizia come da CTU svolta), il tutto oltre le spese tecniche del caso di [redacted] (doc/11), gli interessi moratori ex DL 132/14 dalla domanda all'effettivo saldo, ed oltre il cd maggior danno ex art 1224 II co cc (di cui alla Cass. S.U. n. 16499 del 16.7.2008). IN SUBORDINE nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale e salvo gravame, ACCERTARE E DICHIARARE l'avvenuta applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia in violazione della L 108/96 e successivi DM applicabili ratione temporis, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio, tenendo conto di tutti gli oneri addebitati e connessi al rapporto bancario ivi compreso ogni interesse, remunerazione, capitalizzazione, tutte le commissioni (comprese CMS e Commissione per servizio affidamento) ed ogni spesa contabilizzata a carico dell'attrice, escluse solo le imposte, e quindi e per l'effetto QUANTIFICARE l'esatto importo del saldo attuale del c/c 015 [redacted] depurandolo ex art 1815 cc da ogni illegittimo interesse, spesa, commissione, capitalizzazione illegittima (ivi comprendendo tutti gli addebiti ivi posti per le competenze, interessi, spese ed oneri contabilizzati in relazione al c/anticipi sbf 288 [redacted] e per gli anticipi all'importazione e gli anticipi commerciali, come indicati in premessa paragrafo n.1 lett c-d) e riconoscendo all'attrice l'interesse legale sulle somme a suo credito, e così CONDANNARE la convenuta alla restituzione e/o riaccredito e/o pagamento della somma di € 112.081,81 (ovvero quella minor o maggior somma che risulterà di Giustizia) in favore dell'attrice, il tutto oltre le spese tecniche del caso per € [redacted] (doc/11 e 24), gli interessi moratori ex DL 132/14 dalla domanda all'effettivo saldo, ed oltre il cd maggior danno ex art 1224 II co cc (di cui alla Cass. S.U. n. 16499 del 16.7.2008). IN ESTREMO SUBORDINE, ACCERTARE e DICHIARARE il corretto saldo dei contratti bancari esposti in narrativa (premessi paragrafo 1) alla data del 30/6/16 nel rispetto delle normative imperative ex 1284 cc, L 108/96 e TUB, e CONDANNARE la convenuta al riaccredito in favore dell'attrice di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia oltre gli interessi di legge e le spese tecniche del caso. In ogni caso, condannare controparte ex art 96 al risarcimento che sarà ritenuto di giustizia nonché con VITTORIA di spese e competenze di causa, spese di CTU e di CTP...".

Per [redacted] DI S.P.A.: "...Voglia il Tribunale di Prato, In via preliminare: 1. Dichiarare l'inammissibilità delle domande attrici per i motivi tutti indicati nella nostra Comparsa di Costituzione e risposta; 2. dichiarare prescritta l'azione di ripetizione dell'indebitato per il contratti bancari di cui è causa per i motivi tutti indicati nelle difese della banca ed applicare l'ipotesi di calcolo indicata nella perizia in atti come ipotesi 2B bis (in cui la prescrizione è stata o di rettifica saldi o di valuta o di clausole contrattuali pretese nulle dovrà venir effettuato ante 22.11.2008 su tali rapporti bancari, né, posta la prescrizione maturata, possono venire spiegate ed accolte mantenuta operante in corso di addebito delle competenze); Nel merito: 3. respingersi le domande perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati nelle difese della banca e dichiarare che il saldo del c/c n. 1 [redacted] al 30.9.2016 e quello riportato sugli estratti conto è pari a complessivi € 24.781,41 a credito del correntista. Con vittoria di spese e competenze di causa ed addebito all'attrice di tutte le spese di CTU...".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15 febbraio 2016 , M [redacted]  
M [redacted] S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva:



- di avere intrattenuto e intrattenere con la Banca [REDACTED] Spa, i seguenti rapporti di conto corrente:

a) c/c n 15 [REDACTED] ( a tassi differenziati, risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 154/1992, con affidamento nella forma tecnica di apertura di credito per elasticità di cassa e per anticipi salvo buon fine);

b) C/ANTICIPI su effetti sbf n 288 [REDACTED] ( conto anticipi risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 154/1992, estinto, con affidamento nella forma tecnica di apertura di credito per anticipo s.b.f.;

c) anticipi commerciali nn. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

d) Conti anticipi per finanziamenti all'importazione nn. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

- di avere richiesto alla banca la documentazione inerente i rapporti sopra indicati che la banca aveva solo parzialmente trasmesso, omettendo i contratti;

- che a seguito di verifica degli estratti e dei documenti in suo possesso aveva riscontrato l'applicazione di un T.E.G. superiore al tasso soglia ed applicazioni di interessi usurari in violazione della legge 108/1996, illegittima applicazione dello *ius variandi* ai sensi dell'art 118, comma 3, T.U.B. e di valute fittizie, di CMS e commissioni ( per servizio di affidamento), anatocismo ed il mancato rispetto della forma scritta.



Tanto premesso chiedeva, previa declaratoria delle nullità evidenziate e dell'accertamento delle somme effettivamente dovute, la condanna alla restituzione di quanto percepito in violazione delle norme e della normativa antiusura richiamata, con il favore delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la BANCA [REDACTED] Spa si costituiva, eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda in difetto di prova dei pagamenti relativamente ai rapporti ancora in corso e la prescrizione decennale sui rapporti di conto corrente ordinario ed anticipi.

Nel merito, contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto delle domande perché infondate e, in ipotesi, per determinare le somme eventualmente dovute alla ricorrente.

La causa istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU era trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2021, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, a seguito della concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, le domande della società attrice sono in parte fondate e meritano accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono.

##### *1.THEMA DECIDENDUM* E RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

1.1. Invero, le pretese articolate nell'atto di citazione e precisate nel primo termine assegnato ai sensi dell'art 183, VI comma c.c. hanno ad oggetto l'accertamento degli effettivi saldi relativi al rapporto di conto corrente di ordinario contrassegnato dal nr nr 15 [REDACTED], del conto ordinario n [REDACTED] e dal conto corrente anticipi S.b.f. nr [REDACTED], nonché l'eventuale ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, sul presupposti della nullità delle clausole negoziali relative ai due contratti.

Pur dolendosi anche per la mancata consegna dei documenti relativi ai negozi ed alle relative condizioni, i profili di invalidità attengono al contenuto delle condizioni praticate, con particolare riferimento alle clausole relative alla previsione di tassi di interessi ultra-legali ed in contrasto con la legge n



108/1996 e s.m., alla capitalizzazione anatocistica, alla commissione di massimo scoperto e ad ulteriori voci di costo non concordate con il proprio dante causa. In riferimento alla omessa contestazione delle voci inserite negli estratti conto approvati in corso dei rapporti, costituisce oramai principio ripetutamente affermato dalla S.C. quello secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto *“le registrazione a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali, così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007), così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007).*

Nessuna specifica contestazione contabile è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, così che sotto questo profilo la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni sull'inserimento di poste di credito non dovute ( a titolo di capitale) - si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca.

Tuttavia nella ricostruzione dei saldi dovrà tenersi conto del principio affermato dalla S.C. ( sentenza 2.5.2019, n 11543), secondo cui: *“..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di*



*imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..” .*

Di conseguenza, entro tali limiti e con l'onere della prova conseguente, sussiste l'interesse attuale della società attrice all'accertamento delle nullità negoziali e dell'entità del credito conseguente.

## **2. NULLITA' PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA**

Quanto ai rapporti di conto corrente e anticipi sopra richiamati, sussiste l'interesse ad agire dell'attrice al fine di accertare le nullità e gli importi effettivamente dovuti alla data di introduzione del giudizio.

Invero, tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza una pronuncia giudiziale e consiste, in ogni caso, nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime ovvero, in caso di affidamenti nel ripristino di una maggiore estensione degli importi concessi, e comunque nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (*Cass., 5.9.2018, n 21646*). Tanto precisato, le domande proposte hanno ad oggetto in primo luogo la nullità totale di entrambi i contratti per difetto di forma scritta. Ora, come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione (*Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898*) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "*i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...*"), stabilendo che



trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di *ratio* di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "*i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*", ponendo in tal modo in giusta evidenza, quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso.

Nel caso in esame, tuttavia, la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce esclusivamente al contenuto delle clausole negoziali e non alla circostanza della omessa consegna della documentazione, che non è individuabile quale *causa petendi* dell'azione di nullità, ma è affermazione posta solo incidentale, peraltro contestata da controparte, e, comunque, non oggetto di richiesta istruttoria. Con riferimento agli ulteriori profili di nullità formale, si deve considerare che per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta (art. 117, comma 4, t.u.b.), essendo sanzionate con la nullità quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 5, t.u.b.).





vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che “..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto....” Le norme emanate dal CICR e dalla Banca d'Italia completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della Banca d'Italia , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono. Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, “*gli affidamenti*”) concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono “*a scadenza*” o “*a revoca*” sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. “ *è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie*” , sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di “*conto corrente bancario*” non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un



contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (*Cass., 17.10.2016, n 20205*). Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "*contratto madre*" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "*contratto figlio*" (*Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470*).

Nella fattispecie in esame, dall'applicazione dei principi richiamati deve concludersi per la invalidità sotto il profilo formale anche del conto accessorio anticipi e della non applicabilità, su tale conto, delle condizioni *standard* praticate sul conto principale, difettando la forma prescritta dalla disciplina.

#### *4. ANATOCISMO E COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO*

4.I A riguardo, invero, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e



propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla *opinio juris ac necessitatis*, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditor”* . La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( *Corte Cost., ord. n. 254 del 2008*) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art 25, comma 3, che - per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contratti stipulata in data antecedente ( *Cass., n 9695, 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n 21095/2004*). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti e



sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:

- 1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
- 2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi **in duplice veste di TAN e TAE, ecc..**

Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della S.C. ( *Cass sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169; Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127* ).

Solo con la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile è stato previsto il divieto di anatocismo a partire dalla sua entrata in vigore (01/01/2014).

In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che sul contratto di c/c ordinario ( l'unico su cui la banca ha contabilizzato le competenze applicando interessi anatocistici) le clausole inserite prevedono espressamente la contabilizzazione degli interessi con pari periodicità ma, come correttamente rilevato dal CTU, non è stato indicato distintamente il tasso nominale ed il tasso effettivo, così che la capitalizzazione deve senz'altro essere esclusa , difettando le condizioni previste dalla legge.

4.2. Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti e rilevati dal CTU, non è stata formalmente concordata tale voce per nessuno dei contratti in esame.

## 5. USURA

Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, facendo riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del TEG ; b) il



periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che: «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle Istruzioni di Banca d'Italia che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di Massimo Scoperto dal novero degli oneri da includere nel calcolo del T.E.G. La Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.) nella tecnica bancaria è definita come «*il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto*». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. rappresenta –così– una componente di costo “*aggiuntivo*” rispetto all'interesse praticato. Le Istruzioni di Banca d'Italia 2006, in vigore sino al 2009, al punto *C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto*, hanno tuttavia sempre affermato che: «*La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali*». Come è noto, il risultato del (almeno apparente) discostamento tra il contenuto del citato art. 644 c.p. rispetto a quello delle Istruzioni ha contribuito, nel corso degli ultimi anni, alla nascita di numerosi contenziosi civili e penali nell'ambito dei quali si è discusso della necessità o meno di computare tale onere nel conteggio del tasso e di quali dovessero essere le conseguenze, nel caso oggetto del processo, di una tale procedura. In estrema sintesi, gli orientamenti



dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte: *Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n. 5609; Cass, 4.4.2016, n. 10516; Cass pen 3.7.2014, n. 28928; Cass pen 23.11.2011, n. 46669; Cass pen 22.7.2010, n. 28743; Cass pen 26.3.2010, n. 12028*). che richiamando direttamente il contenuto dell'art 644 CP, ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito (tra cui la C.M.S.) e coloro che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Decreti Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico- attenersi alla procedura amministrativa ed alle Istruzioni di Banca d'Italia( *Cass., n. 22270/2016 e n. 12965/2016*). Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303. La Corte ripercorre il contenuto delle sentenze della Cassazione penale per confermare che la C.M.S. va intesa quale «onere» a carico del correntista. Tale costo, tuttavia, non può essere incluso nel conteggio del T.E.G. in virtù del contenuto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, da considerarsi «norma non di interpretazione autentica» non applicabile in modo retroattivo. In virtù di tale ragionamento non risultano corrette quelle metodologie di calcolo che inseriscono nel conteggio del T.E.G. applicato in concreto dalla banca la C.M.S. per periodi antecedenti il 1.1.2010 momento dal quale – secondo le nuove Istruzioni del 2009 e le norme transitorie elaborate dalla Banca d'Italia, in virtù del contenuto del D.L. 29 novembre 2008, n. 185– tale onere è divenuto rilevante. L'esigenza del rispetto del criterio dell'omogeneità o della simmetria è, infatti, assolutamente rilevante e decisivo. Secondo le Sezioni Unite, la C.M.S. non è stata esclusa dalle Istruzioni di Banca d'Italia dal conteggio ai fini della Legge anti usura in quanto, nei Decreti Ministeriali trimestralmente pubblicati, seppur in modo separato (ed in calce) rispetto al T.E.G.M., la C.M.S. è rilevata nel suo ammontare “*medio*” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il



tasso soglia effettuati in base alle Istruzioni di Banca d'Italia *pro tempore* vigenti «il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS "*soglia*"), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle». Tale modo di procedere ripercorre e conferma la necessità di seguire quanto previsto dal Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 che, nell'indicare le modalità di comparazione ha inteso dar conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto precisando che «l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "*C.M.S. soglia*" sia inferiore a tale "*margin*" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge». Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi), e ciò a prescindere dalla concreta applicazione (c.d. *usura ab origine*).

Con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché "*il tasso di interessi superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può*



*essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".*

Da ultimo, con sentenza 18.9.2020 n 19597, in materia di interessi moratori la Cassazione ha addirittura escluso il semplice riferimento solo al TEGM, precisando che l'esigenza del principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S.- dovrà soddisfatta mediante criteri oggettivi e statistici contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, infatti, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura.

Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del finanziatore (*Cass., 13.12.2010, n 25182*), circostanze neanche allegate dalla società attrice.

Dalle verifiche effettuate dal CTU su nessuno dei contratto è stata riscontrata la presenza di c.d. *usura ab origine*, così non deve essere fatta l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, II comma, c.c.,

Solo nel corso dei rapporti è stata riscontrata la presenza di usura c.d. sopravvenuta, limitatamente a due trimestri del rapporto 15.███ e ad uno dei rapporti di anticipi per finanziamento all'importazione ( nn 282███), con effetti limitati nei conteggi. Come si vedrà, infatti, mentre nei due trimestri del primo rapporto non essendo negativi i saldi, il computo degli interessi nella misura legale non determina differenze nei saldi finali considerati dal CTU, relativamente agli anticipi, la differenza è di € 8,41 a favore della correntista.

## **6.ECCEZIONE di PRESCRIZIONE**



La difesa della banca convenuta, costituitasi tempestivamente, ha tuttavia sollevato, nel merito, eccezione di prescrizione in ordine alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi in misura ultra-legale ed alle ulteriori voci e competenze prive di valida giustificazione contrattuale.

La società attrice, invero, ha allegato a sostegno delle domande ex art 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla annotazione delle poste passive sui diversi conti, quali interessi in misura superiore al tasso legale, indebita capitalizzazione e di costi, in assenza di valida pattuizione (*Cass.*, 25.1.2011, n 1734; 17.3.2006, n 5896; 13.11.2003, n 17146). La banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (*Cass.*, 22.2.2018, n 4372; *Cass.* 26.7.2017, n 18581, *Cass.* 29.7.2016, n 15790; *Cass.*, 20.1.2014, n 1064). Ora, mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione di indebitato è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. Come è noto, nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista. In tale seconda ipotesi, si è detto, i versamenti non configurano pagamenti dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitato, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (*Cass.*, sez. un. n 24418 del 2.12.2010; *Cass.* n 6857 del 24 marzo 2014). Secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i versamenti possono essere considerati "alla stregua di pagamenti", tali da



potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418). In tale prospettiva, quindi, occorre necessariamente distinguere a seconda che il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto "non affidato" tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372). Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. Diversamente quando i versamenti nei conti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti.

In relazione alle singole rimesse operate deve essere poi essere fatta corretta applicazione del principio in tema di ripartizione di onere di allegazione e della prova dei fatti allegati. Su tale punto, invero, la stessa S.C. (Cass., 30 ottobre 2018, n 27680) ha rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo, in ordine alle modalità con le quali deve essere formulata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate alla banca, nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito.

Precisato che l'azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione decennale che, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano funzione ripristinatoria della provvista, tale prescrizione decorre, non dalla data del pagamento, come avviene per i versamenti aventi funzione solutoria, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. (Sez. U, n. 24418 del 2 dicembre 2010, Rv.



615489-01), si era posta la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse indicare i singoli versamenti solutori, in relazione ai quali ritiene prescritta l'azione restitutoria (*Cass., Sez. 1, n. 4518 del 26 febbraio 2014, non massimata; Sez. 6-1, n. 20933 del 7 settembre 2017, non massimata; Sez. 1, n. 28819 del 30 novembre 2017, massimata con riferimento ad altro principio; Sez. 1, n. 17998 del 9 luglio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 18479 del 12 luglio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 33320 del 21 dicembre 2018, non massimata*), ovvero limitarsi ad opporre la protratta inerzia del titolare del diritto alla ripetizione, lasciando poi al giudice effettuare le dovute verifiche in ordine alla natura dei versamenti e alla fondatezza dell'eccezione (*Cass., Sez. 6-1, n. 2308 del 30 gennaio 2017, non massimata; Sez. 1, n. 18581 del 26 luglio 2017, non massimata; Sez. 6-1, n. 4372 del 22 febbraio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 5571 dell'8 marzo 2018, non massimata; Sez. 1, n. 18144 del 10 luglio 2018, Rv. 649902-01; Sez. 1, n. 30885 del 29 novembre 2018, non massimata; Sez. 1, n. 2660 del 30 gennaio 2019*). Ovvero, quanto meno, l'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento, essendo sufficiente che le allegazioni abbiano un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio del diritto di difesa (*Cass, Sez. 1, n. 12977 del 24 maggio 2018, non massimata*).

Con la sentenza n 15895 del 13.6.2019 , le S.U. della Cassazione nel richiamare un importante precedente (*Cass, Sez. U, n. 10955 del 25 luglio 2002*), hanno affermato che l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una *quaestio iuris* concernente l'identificazione del diritto e della relativa disciplina. In tale ottica, elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Minori problemi interpretativi sono stati sollevati per quanto



concerne l'onere di allegazione a carico del correntista, il quale deve pur sempre indicare gli estremi del rapporto, delle aperture di credito e l'esistenza di versamenti indebiti, senza indicarli partitamente ovvero dimostrarne la specifica natura solutoria ( *Cass., n 18144/2018, n 4273/2018, n 28819/2017; 18581/2017*)

Di conseguenza, in base alla soluzione interpretativa adottata, deve essere disciplinata la ripartizione degli oneri gravanti sulle parti, ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione:

il correntista, che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione, e la banca, che eccepisce la prescrizione, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare. Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché *“il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”* (*Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895*).

Sul punto si deve considerare: a) non è sufficiente riscontrare sul conto corrente l'affidamento di fatto per concludere per la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dal cliente, dovendosi accertare in concreto il limite dell'affidamento tollerato stabilmente dalla banca e, in ogni caso, verificare eventuali sconfinamenti in modo analitico; b) anche sugli altri conti per anticipazioni, deve essere effettuata la medesima operazione di verifica del superamento o meno dell'affidamento, onde qualificare le rimesse secondo i criteri sopra specificati.

Facendo applicazione dei superiori principi alla fattispecie concreta, deve darsi atto che la banca convenuta, sin dal primo atto costitutivo ha eccepito la prescrizione con specifico riferimento alle rimesse e che, tenuto conto della



riscontrata presenza di affidamenti stabilmente tollerati, dovranno ritenersi prescritte le rimesse operate, oltre il termine decennale dalla domanda, sugli sconfinamenti rispetto agli affidamenti, da qualificarsi come solutorie.,

## 7. CONCLUSIONI

In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito deve essere determinato sulla scorta delle risultanze delle relazioni depositate dal CTU, dott. ██████████ ██████████, per quanto concerne la determinazione degli interessi dovuti ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 T.U.B .

Più specificamente:

### a) Conto corrente ordinario n 1 ██████████

Dalla prima relazione si rileva quanto segue ( pagg. 7-8):

"... Sono presenti i seguenti documenti:

- Contratto di apertura di conto corrente del 06.12.1976;
- Estratti conto trimestrali dal 31.12.2002 al 30.06.2016, data in cui il saldo finale indicato era pari ad **Euro + 24.781,31 a credito per la correntista**;
- Estratti scalari trimestrali, con dettaglio delle competenze applicate e liquidate, dal I trimestre 2003 al II trimestre 2016.

*Agli atti non risulta depositato nessun altro contratto successivo che pattuisca condizioni economiche vincolanti tra le controparti.*

*Dagli estratti conto scalari è possibile evincere induttivamente la presenza dei seguenti affidamenti:*

- Euro 155.000 dal I trimestre 2003 al I trimestre 2004;
- Euro 50.000 dal II trimestre 2004 in avanti;
- Euro 30.000 dal I trimestre 2011.

Tale presenza sarebbe confermata dai seguenti elementi di fatto:

- In sede di liquidazione delle competenze, risultano distinti gli interessi applicati entro ed oltre i limiti dell'affidamento (vd. Nota 6);
- La Banca ██████████ S.p.a. ha segnalato fin dal 1995 i crediti accordati tempo per tempo a parte attrice nelle Centrali dei Rischi Storiche. A titolo di esempio, si riporta un estratto di segnalazione relativa al Luglio 2003:  
*Pur in assenza di specifiche clausole sottoscritte, dagli estratti conto emerge l'applicazione:*
  - della capitalizzazione composta trimestrale degli interessi;
  - di interessi in misura superiore a quelle legale stabilita dall'art. 1284 CC;
  - di oneri a titolo di "Commissione Di Massimo Scoperto", calcolata ed applicata sulla massima esposizione debitoria raggiunta in ciascun trimestre, fino al II trimestre 2009;
  - di spese di liquidazione periodica, per "operazioni a pagamento", oneri e commissioni;
  - commissioni sull'affidamento distinte per varie tipologie di affidamento utilizzate dalla correntista e per operazioni "in mancanza di fondi..."



In assenza di valida pattuizione scritta, il CTU ha applicato il tasso di interessi legale ex art 1284 c.c., con capitalizzazione semplice ed esclusione delle voci di spese, oneri e commissioni non concordate validamente.

In ragione della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte convenuta, il CTU ha dato conto in modo adeguato e convincente delle rimesse di natura solutoria (sugli sconfinamenti rispetto agli affidamenti riscontrati)

RIEPILOGO RIMESSE SOLUTORIE E COMPETENZE PRESCRITTE - HP 2.A)		Euro
RIMESSE SOLUTORIE		2.739.411,07
1	Oneri/Commissioni/Spese/Giroconti - Prescritte	6.213,79
2	Competenze trimestrali extra fido (interessi debitori extra fido + CMS extra fido) - Prescritte	7.881,51
TOTALE 1 + 2		14.095,30

- Per quanto risulta dalla relazione di CTU depositata in data 8 aprile 2020, applicando i superiori criteri:

In tale ipotesi, il saldo dare avere del conto corrente n. 151[REDACTED] si ridetermina come segue:

C/C 151[REDACTED] - IPOTESI 2.A)	
Saldo rettificato al 30/06/2016	482.520,15
Interessi creditori ricalcolati - capitalizzazione semplice	48.556,69
Interessi debitori ricalcolati - capitalizzazione semplice	- 4.172,99
Oneri/Commissioni/Spese/Giroconti - Prescritte	- 6.213,79
Competenze trimestrali extra fido (interessi debitori extra fido + CMS extra fido) - Prescritte	- 7.881,51
<b>SALDO DARE AVERE RICACCOLATO AL 30/06/2016</b>	<b>512.808,55</b>

Pur essendo riscontrati sconfinamenti rispetto ai cd tassi soglia determinati ai sensi della legge 108/1996 e s.m., in due trimestri ( I 2010 e I 2014), nella relazione integrativa il CTU ( pag. 8) ha chiarito che, anche applicando il tasso legale in luogo del tasso zero sui trimestri relativi, non si avrebbe alcuna conseguenza, atteso che in entrambi i trimestri il saldo era positivo.

Non può invece essere fatta applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 TUB, in quanto il contratto era precedente all'entrata in vigore di tale disciplina e- in assenza radicale di pattuizioni scritte- deve trovare applicazione il tasso legale di cui all'art 118 TUB. Neanche può accedersi alla elaborazione effettuata applicando la capitalizzazione composta trimestrale, come richiesto dalla convenuta e riportato nella relazione integrativa depositata in data 16.2.2021, in quanto - per quanto già evidenziato- nel caso concreta la pattuizione non era corrispondente alle indicazioni normativamente richieste.



In definitiva, l'ipotesi ricostruttiva più coerente con i principi espressi (tenendo conto dell'assenza di effetti derivanti dalla esclusione della sanzione di cui all'art 1815, comma 2, c.c. , per i trimestri in usura sopravvenuta) è quella sopra riportata, con saldo positivo di € **512.808,55** in luogo di € 24781,31.

**b) sul Conto anticipi n 288**

Dalla prima relazione si rileva quanto segue ( pagg. 10-11):

"...Sono presenti i seguenti documenti:

- Estratti conto trimestrali dal 31.12.2002 al 30.09.2012, data in cui il saldo finale indicato era pari zero;

- Estratti scalari trimestrali, con dettaglio delle competenze applicate e liquidate, dal I trimestre 2003 al III trimestre 2012.

*Agli atti non risulta depositato nessun altro contratto successivo che pattuisca condizioni economiche vincolanti tra le controparti.*

*Dagli estratti conto scalari è possibile evincere induttivamente la presenza di affidamenti preventivamente autorizzati dall'intermediario, senza una specifica indicazione. Tale presenza, secondo quanto descritto riguardo al conto corrente n. 15, è confermata dalla segnalazione dei crediti accordati dall'intermediario nella Centrale Dei Rischi della Banca D'Italia fin dal 1995...*

*Non risulta applicata alcuna CMS e i TEG applicati risultano tutti al di sotto dei corrispondenti Tassi Soglia*

*In assenza di valida pattuizione scritta, il CTU ha applicato il tasso di interessi legale ex art 1284 c.c., con capitalizzazione semplice ed esclusione delle voci di spese, oneri e commissioni non concordate validamente.*

Con riferimento alla ipotesi n. 1) e 2.A), le competenze ricalcolate dal 31.12.2002 da includere nella ricostruzione del saldo dare avere complessivo ammontano ad Euro 31.285,68= (All. 15):

Conto Anticipi n. 288 -HP 1)	
INTERESSI E COMPETENZE (...)	Euro
Applicate dalla Banca	- 75.872,43
Ricalcolate a tasso legale	- 31.285,68
Differenze in favore di parte attrice	<b>44.586,75</b>

**c) Conti anticipi commerciali nn.**

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



[REDACTED]

Dalla prima relazione si rileva quanto segue ( pagg. 12-13):

"...Sono presenti i seguenti documenti:

- Estratti conto trimestrali dal 12.01.2007 al 03.03.2014, data di estinzione dell'ultimo rapporto in essere;

- Estratti scalari trimestrali, con dettaglio delle competenze applicate e liquidate, dal I trimestre 2007 al I trimestre 2014.

Nel fascicolo di causa non risulta depositato alcun contratto di apertura di conto corrente con sottoscrizione delle clausole e condizioni regolate tra le parti, relativo a ciascun conto anticipi sopra elencato.

In corso di esecuzione del rapporto risultano addebitati i seguenti importi (per il dettaglio si rimanda all'All.4):

Interessi	CMS	Spese	TOTALE
108.133,94	1.908,59	10.550,03	120.592,56

*Rilevazione Commissione Di Massimo Scoperto Effettiva*

*Risultano applicate CMS sui conti anticipi commerciali nn. [REDACTED]*

[REDACTED]

Anche per tali rapporti , il CTU ha effettuato una ricostruzione facendo applicazione dei seguenti criteri:

".. Tasso Legale ex art. 1284 CC;

Data operazione = Data Valuta;

Esclusione di tutti gli oneri non contrattualmente pattuiti.

Le competenze ricalcolate da includere nella ricostruzione del saldo dare avere complessivo ammontano ad Euro 40.896,58= (All. 16):

Conti anticipi commerciali	
INTERESSI E COMPETENZE (...)	Euro
Applicate dalla Banca	- 120.592,56
Ricalcolate a tasso legale	- 40.896,58
Differenze in favore di parte attrice	79.695,98

#### **d) Conti anticipi per finanziamenti all'importazione nn.**

[REDACTED]



Anche per tali rapporti , il CTU ha effettuato una ricostruzione facendo applicazione dei seguenti criteri:

- *Tasso Legale ex art. 1284 CC;*
- *Data operazione = Data Valuta;*
- *Tasso "zero" ex art. 1815 c. 2 CC nei periodi e per i rapporti meglio precisati nel Par. 6.3;*
- *Esclusione di tutti gli oneri non contrattualmente pattuiti.*

Le competenze ricalcolate da includere nella ricostruzione del saldo dare avere complessivo ammontano ad Euro 7.498,59= (All. 17):

Anticipi Import	
INTERESSI E COMPETENZE (...)	Euro
Applicate dalla Banca	- 21.576,39
Ricalcolate a tasso legale	- 7.498,59
Differenze in favore di parte attrice	14.077,80

Tuttavia, sul conto 282████ il CTU ha riscontrato presenza di usura sopravvenuta ( in corso di rapporto per un trimestre ( III 2009). Poiché, secondo l'orientamento prevalso nella giurisprudenza della S.C. non trova applicazione in tale ipotesi la sanzione di cui all'art 1815 c.c., si devono riconoscere anche per tale trimestre gli interessi in misura legale, con una differenza di € 8,41, come riconosciuto nella I relazione integrativa ( pag. 8, All 4) secondo il seguente schema:

Gli interessi complessivamente rideterminati, apportando tale variazione, ammontano ad Euro 7.507,01 CTU (All. 4):

Anticipi Import	
INTERESSI E COMPETENZE (...)	Euro
Applicate dalla Banca	- 21.576,39
Ricalcolate a tasso legale	- 7.507,01
Differenze in favore di parte attrice	14.069,38



All'esito delle ricostruzioni, in risposta al quesito posto dal G.I., il saldo dare – avere dei rapporti oggetto di controversia tra [REDACTED] S.P.A. e BANCA [REDACTED] S.P.A. si determina nelle seguenti ipotesi dettagliate alternative:

IPOTESI DI RICALCOLO	1)	2.A)	2.B)*	2.B)** - CTP CONV.
Saldo Dare Avere c/c 15 [REDACTED] ricalcolato al 30/06/2016	526.903,85	512.808,55	473.063,17	448.615,41
Interessi legali conto anticipi n. 288 [REDACTED]	- 31.285,68	- 31.285,68	- 14.936,84	- 14.936,84
Interessi legali conti anticipi commerciali	- 40.896,58	- 40.896,58	- 40.896,58	- 40.896,58
Interessi legali conti anticipi finanziamenti all'importazione	- 7.498,59	- 7.498,59	- 7.498,59	- 7.498,59
<b>SALDO DARE AVERE RICALCOLATO AL 30/06/2016</b>	<b>447.223,00</b>	<b>433.127,70</b>	<b>409.731,16</b>	<b>385.283,40</b>
Saldo di c/c risultante dagli estratti conto al 30/06/2016	24.781,41	24.781,41	24.781,41	24.782,41
Differenze in favore di Parte Attrice	422.441,59	408.346,29	384.949,75	360.500,99
NOTE				
* Gli interessi legali del conto anticipi n. 288 [REDACTED] sono stati ricalcolati dal 22/02/2006 in quanto quelli precedenti son stati coperti da "rimesse solutorie"				
** I conti correnti nn. 15 [REDACTED] e 288 [REDACTED] son stati ricostruiti dal 22/02/2006 in avanti				

In definitiva, non potendosi accedere alla ipotesi ricostruttiva che applica il tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB, si richiamano le conclusioni della prima CTU, ritenendo di dovere adottare quella contrassegnata dal n 2 A) in quanto applicativa dei principi esposti in parte motiva, con l'unico accorgimento desumibile dalla prima relazione integrativa della computo degli interessi legali anche nel periodo di riscontro sconfinamento in corso dei rapporti rispetto al tasso soglia ( interessi da riconoscere sui conti anticipi finanziamenti all'importazione pari ad € 7507,01, in luogo di € 7498,59) e sul totale € 408.337,88 ( non € 408.346,29) a credito in luogo di € 24781,41, al 30 giugno 2016. Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CTU , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU sugli estratti conti considerati. In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dalla società attrice va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sul rapporto sopra richiamato in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali .

Non v'è inoltre spazio per riconoscere ulteriore poste risarcitorie rispetto a quelle sopra indicate. La parziale reciproca soccombenza in ordine ad alcune delle domande ed eccezioni reciprocamente proposte ed i contrasti giurisprudenziali in materia, inducono a ravvisare le condizioni per la parziale



compensazione nella misura di un quarto, ponendo il residuo a carico della Banca , ai sensi dell'art 91 e ss cpc, come liquidato in dispositivo in base all'effettivo valore della controversia ed all'attività svolta (Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018)

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla M [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 15 [REDACTED] 2016 , nei confronti della BANCA [REDACTED] Spa., in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

*a) dichiara*

la nullità delle clausole negoziali dei contratti richiamati in parte motiva;

*b) accerta*

il credito della società attrice, su tutti i rapporti elencati in parte motiva in € 408.337,88 in luogo di € 24781,41, al 30 giugno 2016;

*c) condanna*

la banca convenuta alla ripetizione a favore dell'attrice delle somme di cui al capo a) con interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;

*c) condanna*

la banca convenuta al pagamento a favore della società attrice della quota dei tre quarti delle spese processuali, liquidate nell'intero in complessivi [REDACTED] a titolo di compenso professionale , oltre alle spese vive sostenute, I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, dichiarandole compensate per un quarto, nonché alle spese di CTP ( come documentate) e di CTU nella misura separatamente liquidata e ripartita nella medesima percentuale.

Così deciso in data 2 maggio 2022, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore  
Dott. Michele Sirgiovanni